

**CUD
2013**

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale (la legge n. 214/2011 di conversione al D.L. n. 201/2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS).

1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

1.1 Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali.

Tale certificazione, in via generale, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, essa deve essere acquisita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

1.2 Dati personali

I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici) sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella certificazione.

1.3 Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativamente disposta dall'interessato (non comportando, la sua mancanza, alcuna conseguenza negativa) e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". Anche la scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF è facoltativa e può comportare il conferimento di dati di natura "sensibile".

1.4 Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

1.5 Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora i dati presenti nella certificazione (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

1.6 Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della SO.GE.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

L'elenco degli ulteriori responsabili è presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it ed è consultabile, a richiesta dell'interessato, presso gli uffici periferici dell'Agenzia.

1.7 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

1.8 Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF e per poterli comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. Utilizzo della certificazione

2.1. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (**CUD 2013**), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 131 della certificazione).

2.2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e

che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

2.3. Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO 2013 Persone fisiche:
 - se hanno percepito nel 2012 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2012 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- il quadro RT del Mod. UNICO 2013 Persone fisiche:
 - se nel 2012 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
 - se nel 2012 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
 - se nel 2012 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
- il modulo RW, se nel 2012 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
- il quadro AC del Mod. UNICO 2013 Persone fisiche se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l'elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. UNICO 2013 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

2.4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

3. Scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

3.1 Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla

salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche;

- per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa;
- per fini di culto, istruzione assistenza e beneficenza a favore della Chiesa apostolica in Italia.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

3.2 Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

a) sostegno a favore di:

- volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

f) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 5, parte B dati fiscali della certificazione (CUD 2013), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

3.3 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2013 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS

4.1 INPS - Sezioni 1 e 2

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente. Per i soggetti iscritti all'INPS l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato per i lavoratori subordinati nella Sezione 1, punto 6, e per i collaboratori nella Sezione 2, punto 11. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

4.2 INPS gestione ex INPDAP - Sezione 3

La presente sezione certifica i redditi imponibili e i contributi afferenti alle gestioni ex INPDAP (la legge n. 214/2011 di conversione al D.L. n. 201/2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS). Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pensionistici TFS, TFR, Gestione credito, ENPDEP, ENAM ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2012.

L'importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, delle diverse gestioni del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto viene attestato nella Sezione 3, nei punti 24, 26, 28, 30 e 32.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all'INPS Gestione ex INPDAP ai fini degli adempimenti istituzionali.

**CUD
2013**

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COMPILAZIONE DATI FISCALI

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2012 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico.

Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella B allegata alle presenti istruzioni con il corrispondente codice.

Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituto.

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certificazione. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: La procedura del flusso telematico prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta della ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti (pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che hanno richiesto assistenza fiscale

a un CAF o a un professionista abilitato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario.

I sostituti non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2013, all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4.

La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell'intermediario che intendono delegare.

Nella casella "codice sede", il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.

Parte A

Dati generali

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Nella **parte A** "Dati generali" il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il **punto 8** deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

- 1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;
- 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005.
- 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale "A".

Nel **punto 9** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la compilazione del **punto 11** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'art. 23, comma 12 *octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 7 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la ripresa della riscossione.

Il comma 5, dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che i sostituti d'imposta di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 (sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), procedono a regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Nelle annotazioni (cod. CA), il sostituto d'imposta comunica al dipendente l'ammontare del versamento effettuato per suo conto, che è stato trattenuto nel corso dell'anno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nei limiti di cui all'art. 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, nonché l'importo che residua e che sarà trattenuto successivamente da parte del sostituto d'imposta.

Come precisato dalla circolare 46/E del 2012, il decreto-legge n. 174 del 2012 (la cui legge di conversione ha assorbito il contenuto del decreto-legge n. 194 del 2012) ha previsto la possibilità di accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sia direttamente dal dipendente sia per il tramite del sostituto d'imposta.

In quest'ultima ipotesi, i sostituti che hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento ai sensi della predetta circolare, devono indicare nelle annotazioni (cod. CD) l'importo delle ritenute operate nonché l'importo delle ritenute che dovranno essere operate a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del finanziamento.

Nella ipotesi in cui il sostituto non intenda aderire alla richiesta o non abbia i requisiti per fruire del finanziamento agevolato ovvero il dipendente abbia richiesto espressamente di non accedere al finanziamento per il tramite del sostituto d'imposta, quest'ultimo deve certificare esclusivamente le ritenute effettivamente operate. In tal caso nel punto 135 deve essere indicato il codice "C" e nelle annotazioni (cod. CE), deve essere data comunicazione che il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei **punti 14 e 19**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Nella certificazione è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.

Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C". Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico. Se tale detrazione non spetti per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Parte B

Dati fiscali

Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 129 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 138 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Nel presente punto deve essere altresì indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all'art. 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circolare n. 3/E del 2012.

Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro.

Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l'importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2012 e nel punto 5 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2012 dal Decreto Interministeriale 24 gennaio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nelle annotazioni (cod. BC) indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato).

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90 % dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l'ammontare di tali somme.

Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un abbattimento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavoratori. Nel presente punto va indicato, quindi, rispettivamente il 20 % o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento, rispettivamente dell'80% e del 70% dell'imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), deve essere indicato l'ammontare di tali somme.

Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

In base a quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall'articolo 23, comma 50-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL):

- l'ammontare complessivo di dette remunerazioni;
- la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione;
- la relativa imposta operata.

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 204 e 205.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo. Nelle annotazioni (cod. CB), indicare l'importo dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali e dei benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 (Legge 122 del 1° agosto 2012).

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Nella ipotesi di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto d'imposta deve rilasciare la certificazione (CUD) per indicare l'importo di tali redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ).

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

Da quest'anno il sostituto d'imposta deve rilasciare la certificazione (CUD) per indicare nelle annotazioni (cod. BQ) ulteriori categorie di redditi esenti (retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previste dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010); rendite INAIL; altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative).

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del TUIR.

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell'art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 102, 103, 107, 108, 109, 114 e 118. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 201 e 203.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione. Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1 e 2 riportate nella certificazione intestata agli eredi.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2012 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel **punto 11** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2012 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18.

Nel **punto 13** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Si precisa che i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione dell'addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto; al punto 11 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.

Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato.

Nel **punto 14** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 15** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 17** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2012 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Nel **punto 18** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11.

Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione.

Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 21, 22, 24, 26 e 27** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF, dell'acconto di addizionale comunale all'IRPEF nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituto, si dovrà indicare nelle annotazioni (cod. BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituto e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22, 24, 26 e 27. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nei **punti 23, 25 e 28**. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 23, 25 e 28 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22, 24, 26 e 27. Nelle annotazioni (cod. BR) devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 36, 37, 38 e 39** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà), di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF nonché il credito di cedolare secca relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF e di cedolare secca derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AM) i relativi importi rimborsati dal sostituto. La circolare del 13 agosto 2010, n. 44 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ha previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituto, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest'ultimo deve indicare nelle annotazioni (cod. BT) gli importi non versati. Nelle annotazioni (cod. BV) devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati.

Al **punto 101** è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il presente punto non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

Nel **punto 102** va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel **punto 103** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 104** va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2012, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 105** va indicato l'importo del credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR, relativo all'anno d'imposta 2012 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 106** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 107** va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro.

In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Il **punto 108** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 130. In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).

Nel **punto 109** va indicato l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

Nel **punto 110** va indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del Tuir che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Nel **punto 111** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 112** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 113** va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108, 109 e 118. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel presente punto andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 114** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- lo Stato estero;
- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2012 indicare "2012");

- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'eventuale credito d'imposta riconosciuto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2011 a 35.000 euro, l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ha previsto in via sperimentale sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale riduzione è fissata per un importo massimo di 145,75 euro prevista dal D.P.C.M. del 25 maggio 2012. Nel **punto 118** va indicato l'importo della detrazione fruita. Nel **punto 119** va indicato l'ammontare del trattamento accessorio erogato, già ricompreso nel punto 1. Si precisa che qualora il trattamento economico venga erogato a soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2009, la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente erogato. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, nel punto 119, va riportata la metà del trattamento economico complessivamente erogato.

Nei punti da **120** a **127** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

Nel **punto 120** l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2.

Nel **punto 121** l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Nel **punto 122** l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005.

Nel **punto 123** va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1 e 2, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 122.

Nel **punto 124** l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. I punti 122, 123 e 124 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A "Dati generali" un valore diverso da 3.

Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche indicare nel **punto 125** l'ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Nel **punto 126** va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005.

Nel **punto 127** va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.

Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 127, rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 120 e quella ricompresa nel punto 121.

Nel **punto 129** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel punto 120;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le

single voci del presente punto, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nel **punto 130** va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nel **punto 131** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 133** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 134** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 135** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
 - 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
 - 2) redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- il **codice B** nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR;
- il **codice C** nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla circolare 46/E del 2012.

Nel **punto 136** va indicato l'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione applicato in base all'articolo 18, comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni.

Nel **punto 137** va indicato l'ammontare del contributo di perequazione dovuto sui trattamenti pensionistici riportati nel punto precedente.

Nel **punto 138** va indicato l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro.

Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2012, il sostituto d'imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2013, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Nel **punto 139** va indicato l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 138.

I **punti 201 e 203** devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 201 va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 203**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Dati relativi ai conguagli

**Somme erogate
per l'incremento
della produttività del lavoro**

Nei **punti 204 e 205** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei **punti da 251 a 255** vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l'incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2012 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012.

Per il 2012 il beneficio consiste nell'applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di 2.500 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Si precisa che l'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2011 redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del Tuir, di ammontare non superiore al limite di 30.000 euro. Tale limite va considerato al lordo delle somme assoggettate nel 2011 all'imposta sostitutiva (massimo 6.000 euro) prevista dall'analogo regime agevolato applicabile in tale periodo di imposta, di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi delle suddette somme.

In presenza di somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 2.500 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

Nel caso in cui le somme erogate per l'incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo), deve essere compilato il punto 255, alle cui istruzioni si rimanda anche per la compilazione dei punti 251 e 252 in tale particolare ipotesi.

In particolare indicare nel punto 251 la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro fino a 2.500 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati:

- l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010);
- la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle predette somme, dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.

A seguito della compilazione del punto 251, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale; tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare n. 47 del 2010.

Nel caso in cui sull'importo indicato al punto 251 sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento indicare la relativa imposta nel punto 252. Nel punto 253 va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 252.

Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 2.500 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 251, avendo cura di barrare il punto 254. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252. Nelle annotazioni (cod. AF) indicare la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Nel caso in cui le somme erogate per l'incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo):

- nel punto 251 vanno indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR;
- nel punto 255 va indicato l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR;
- nel caso in cui sia stata applicata l'imposta sostitutiva indicare nel punto 252 l'ammontare dell'imposta pari al 10 per cento della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255;
- nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (punto 254 barrato) nel punto 1 della presente certificazione sarà ricompreso esclusivamente l'importo indicato nel punto 251.

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta

Nei **punti da 301 a 305** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In particolare nel punto 301 devono essere riportati:

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 301 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 evidenziando nelle annotazioni (cod. AX) il periodo di partecipazione alla forma pensionistica considerando gli anni maturati dal 2007 nonché gli anni precedenti, se la data di iscrizione a una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007 ma computati con un massimo di 15.

Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 301 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AX) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Nella ipotesi in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 301 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 301 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni (cod. AX) deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, nelle annotazioni (cod. AX) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel punto 301 (quota imponibile) nonché dell'importo di ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi. In presenza delle altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Compensi relativi agli anni precedenti

Nei **punti da 351 a 356** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 356 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 355**. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Il D.P.C.M. del 25 maggio 2012, ha stabilito che qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2012 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all'art. 17 del Tuir.

In particolare nel punto **352** deve essere indicato l'ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 351.

Nel **punto 354** deve essere indicato l'importo della detrazione di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2012 che non ha trovato capienza sull'imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo della imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti.

Le ritenute indicate al punto 355 devono essere riportate al netto della detrazione operata di cui al precedente punto 354.

Si precisa che nel caso in cui la detrazione di cui al predetto D.P.C.M. sia stata interamente fruita nell'ambito della tassazione ordinaria i punti 352 e 354 non devono essere compilati.

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Nei punti da 401 a 408 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 401 a 408 esclusivamente l'ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 401 le somme erogate nell'anno, nel punto 402 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 404 e 406 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 405 e 407 le ritenute sospese.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Si precisa che nel punto 401, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 401 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 401 deve comprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

In caso di somme corrisposte alla cessazione dell'impiego in due o tre importi annuali previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 402 deve essere ricompreso anche l'importo relativo alla rata già erogata nell'annualità precedente.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitale erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 401 e 402, distinguendo per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 401 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

Nel punto 404 va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 404 va indicato l'importo delle ritenute operate. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel punto 403 la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel **punto 408** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nel **punto 409** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 410** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Nel **punto 411** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 412** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 413** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 409 a 413 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 401.

La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell'ammontare del TFR accantonato.

In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, i punti da 409 a 413 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.

TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	29	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
14	Spese funebri		
15	Spese per addetti all'assistenza personale	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)	33	Spese per asili nido
17	Spese per intermediazione immobiliare	34	Altri oneri detraibili
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		
19	Erogazioni liberali ai partiti politici		

TABELLA B - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 401 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AE	Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (...).
AF	Richiesta da parte del sostituto dell'applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause.
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) NOTA – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato.
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AJ	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo del reddito totalmente o parzialmente esentato percepito nell'anno (...)
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AM	Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (...), credito addizionale regionale rimborsato (...), credito addizionale comunale rimborsato (...); credito cedolare secca (...).
AN	La detrazione minima è stata raggiunta al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...).
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Stato estero (...), anno di imposta di percezione del reddito all'estero (...), importo del reddito estero (...), imposta pagata all'estero resasi definitiva (...), reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.
AR	Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AS	Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 120 (...), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 121 (...).
AT	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella A allegata (...), importo (...). NOTA – Per le spese sanitarie indicare l'importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L'importo delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ...".
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
AX	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...), ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (...). Altre tipologie di compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...).
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

TABELLA B - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
BA	Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF : sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Secondo o unico acconto IRPEF sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Acconto addizionale comunale all'IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Prima rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...).Seconda o unica rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...).
BB	Saldo 2012 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BC	Somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, importo (...). Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...).
BD	Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (...); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (...). In caso di codice 4 indicare l'importo di TFR destinato al fondo (...).
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...).
BH	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 105) in sede di dichiarazione dei redditi.
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 111) in sede di dichiarazione dei redditi.
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (...); relativa imposta operata, importo (...).
BM	Somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, importo (...). L'80 % o il 70% delle somme percepite rispettivamente dalle lavoratrici o dai lavoratori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...).
BN	Acconto 2013 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BO	Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituito: grado di parentela (...), codice fiscale (...), numero mesi a carico (...), minore di tre anni (...), percentuale di detrazione spettante (...), percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose (...), detrazione cento per cento per affidamento figli (...).
BP	Addizionale regionale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BQ	Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito (...).
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...); imposta sostitutiva su premi di produttività sospesa, importo (...); cedolare secca su locazioni, importo (...); contributo di solidarietà, importo (...).
BS	Acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BT	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d'imposta, ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BV	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero: importo del reddito esente percepito (...).
BX	Somme erogate nel 2012 a titolo di incremento della produttività del lavoro.
BY	Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.
BZ	Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo (...); importo dell'indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposto, importo (...).
CA	Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 174 del 2012, importo (...); debito residuo, importo (...).
CB	Valore delle erogazioni liberali concesse in base a quanto disposto dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, importo (...).
CD	Ricorso al finanziamento come previsto dalla circolare 46/E del 2012. Ritenute operate, importo (...); ritenute da operare secondo il piano di ammortamento del finanziamento importo (...).
CE	Assenza del ricorso al finanziamento previsto dalla circolare 46/E del 2012. Il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.

**CUD
2013**

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS comprensiva delle gestioni ex INPDAP nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale (la legge n.214/2011 di conversione al D.L. n. 201/2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS), relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi fino all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

PARTE C

Dati previdenziali e assistenziali

SEZIONE 1

INPS Lavoratori subordinati

Nella presente sezione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituto, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

A seguito dell'avvenuta soppressione dell'IPOST e del trasferimento delle relative funzioni all'INPS (ad opera dell'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122), i dati relativi al personale iscritto al fondo quiescenza ex IPOST vanno riportati in questa sezione.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2012 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema Uniemens

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2012 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2012 ma riferiti a dicembre 2011 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2011);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2013 ma riferiti a dicembre 2012.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari INPS n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito, assicurazioni, tributi erariali, monopoli di Stato, Poste, ecc.);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

INPS Lavoratori subordinati

Nel **punto 1 – Matricola azienda** – deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 – Ente pensionistico Inps** – va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo - dazieri -, Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 – Altro** – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni INPS ex INPDAP e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall'INPS (ad esempio: INPGI).

Nel **punto 4 – Imponibile previdenziale** – indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost va indicato l'imponibile previdenziale considerato ai fini delle contribuzioni minori, ossia privo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, co. 1, legge n. 724/1994 (Circolare Inps 11 febbraio 2011, n. 35).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2012 in euro 96.149,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accredito contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell'UniEmens/ EMens. Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da 01.2005 UniEmens/ EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia;
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

Nel **punto 5 – Imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost)** – va indicato l'importo dell'imponibile ai fini pensionistici, comprensivo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, co. 1, legge n. 724/1994 (Circolare Inps 11 febbraio 2011, n. 35). Il campo è da compilare *esclusivamente* nel caso di lavoratore iscritto alla gestione ex-Ipost.

Nel **punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS.

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);

- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
 - contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
 - contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I punti 7 e 8 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS relativa al lavoratore – riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n.152 del 22 novembre 2004; Messaggio n. 11903 del 25 maggio 2009).

In particolare:

- il **punto 7** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel **punto 8** (alternativo al punto 7) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

SEZIONE 2 INPS Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2012 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Nel **punto 9 – Compensi corrisposti al collaboratore** – indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della legge n. 335/1995, pari per l'anno 2012 ad euro 96.149,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2012 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2013 ma relative all'anno 2012 (art. 51, co.1, DPR n. 917/1986);

Nel **punto 10 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2012;

Nel **punto 11 – Contributi a carico del collaboratore** – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel **punto 12 – Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I punti 13 e 14 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS – riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare:

- il **punto 13** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel **punto 14** (alternativo al punto 13) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

SEZIONE 3 INPS Gestione ex INPDAP

L'art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'INPDAP. A decorrere dal 1 gennaio 2012 le gestioni dell'INPDAP sono confluite nell'INPS per effetto dell'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha disposto la soppressione dell'Ente e trasferito le sue funzioni all'INPS.

Nella presente sezione devono essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni dell'INPDAP confluite nell'INPS, di seguito Gestione ex INPDAP, segnatamente riferiti a:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione I.N.A.D.E.L.
- Gestione E.N.P.A.S.
- Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
- Gestione E.N.A.M.

Si precisa che sono tenuti a compilare la sezione 3:

- 1 i sostituti di imposta, per datori di lavoro, iscritti alla Gestione ex INPDAP con rapporti di lavoro subordinato che hanno versato i contributi per le retribuzioni erogate nel 2012 anche nel caso in cui non abbiano inviato le denunce mensili;
- 2 i sostituti di imposta che hanno inviato la denuncia mensile analitica (DMA) o il flusso UNIE-MENS integrato con la sezione ListaPosPA e che emettono il CUD per compensi erogati a lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con un'altra amministrazione per il quale sono iscritti ad una delle gestioni amministrate dalla Gestione ex INPDAP;
- 3 le organizzazioni sindacali che erogano, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996, retribuzioni aggiuntive ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti alla Gestione ex INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente;
- 4 i sostituti di imposta che effettuano le operazioni di conguaglio fiscale e contributivo per compensi erogati da altri soggetti provvederanno a compilare, per tali compensi, una distinta sezione 3 nel caso in cui si verifichino le condizioni di seguito indicate:
 - i compensi erogati da altri soggetti sono comunque attratti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del T.U.I.R. (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917) e si cumulano con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente pubblico;
 - l'altro soggetto ha versato i contributi alla Gestione ex INPDAP;
 - l'altro soggetto non rilascia il CUD per tali compensi.

Stante quanto sopra specificato i sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Gestioni sopraindicate.

Si evidenzia che la certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione ENPDEP e/o alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis della legge n. 222/2007 (nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito e circolare n. 11 del 07/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Credito).

Regole generali

La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l'anno 2012, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati tra i "*Casi particolari*". Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla compilazione ed alla trasmissione della Denuncia Mensile Analitica impartite dall'INPDAP con la circolare n. 59/2004 e con circolare INPS n. 105 del 07/08/2012.

I soggetti tenuti a compilare la presente sezione 3 compileranno distinte sezioni per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno.

Per il personale in regime di TFR gli enti datori di lavoro si atterranno alle disposizioni fornite con circolare n. 30 del 1° agosto 2002.

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa erogati entro il 12 gennaio 2013.

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il soggetto vigente è tenuto alla compilazione di distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, di ciascuna Amministrazione o Ente valorizzando il campo "Codice fiscale Amministrazione" con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di competenze relative ad anni precedenti che hanno comportato l'attribuzione degli imponibili ad anni precedenti secondo le regole indicate nelle richiamate circolari n. 59/2004 e 105/2012 va compilata una sezione distinta indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per l'anno di riferimento.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/ 2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999 ed art. 81 del T.U.E.L., come modificato dall'art. 2, comma 24 della legge 244 del 24/12/2007 - Legge Finanziaria 2008).

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L.18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Informativa n.5 del 18/3/2003 della D.C.P. di Fine Servizio e Previdenza Complementare e Informativa n.22 del 23/6/2003 della D.C. Entrate e nota operativa n. 6 del 18/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa).

Compilazione dei punti da 15 a 32

Nel **punto 15 – Codice Fiscale Amministrazione** – deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio indicata nella denuncia mensile contributiva. Nel caso in cui la denuncia non sia stata presentata dovrà essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione di Appartenenza che, in linea generale, identifica l'Ente, l'Amministrazione nei cui ruoli è inserito il dipendente o il soggetto con cui il dipendente ha stipulato il contratto di lavoro subordinato.

Le Amministrazioni che erogano ai dipendenti di altre amministrazioni compensi che si inquadrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente ed emettono il CUD devono valorizzare il campo del punto 15 inserendo i propri dati.

• Compensi erogati da "altri soggetti" che non emettono il CUD:

Il sostituto di imposta che effettua le operazioni di congruaggio fiscale e contributivo per i compensi di cui al precedente punto 4 deve indicare nel campo 15 "Codice fiscale Amministrazione" il codice fiscale dell'Amministrazione che ha erogato i compensi.

• Dipendenti gestiti dal Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Per gli iscritti alla Gestione ex INPDAP gestiti dal MEF-SPT il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare, al punto 15 "Codice fiscale Amministrazione" il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto indicata nella denuncia. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile potrà essere indicato il codice identificativo attribuito dal MEF-SPT.

In caso di trasferimento del dipendente, se l'Amministrazione dichiarante rimane la stessa, può essere indicata l'ultima sede di servizio. Ad esempio per il personale delle scuole statali il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà il codice fiscale dell'ultima Istituzione scolastica presso cui si è svolto il rapporto di lavoro nell'anno 2012.

Nel **punto 16 – Progressivo azienda** – Nel campo, relativo all'ex codice identificativo INPDAP, deve essere indicato il numero progressivo assegnato dall'INPDAP ora gestione ex INPDAP. Il codice è composto da cinque caratteri numerici (non deve essere indicato né la matricola INPS né il codice meccanografico).

Nel **punto 17– Codice identificativo attribuito da SPT del MEF** – va indicato, per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal Service personale tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze, l'apposito codice attribuito da questo Servizio, qualora non si disponga del codice fiscale delle stesse.

Nei **punti da 18 a 21** devono essere indicate le gestioni:

- punto 18 – *gestione pensionistica*;
 - punto 19 – *gestione previdenziale*;
 - punto 20 – *gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*;
 - punto 21 – *gestione ENPDE o gestione ENAM*
- utilizzando uno dei codici sotto riportati:

Codice	Descrizione
1	Gestione Cassa Pensioni Statali
2	Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Gestione Cassa Pensioni Insegnanti
4	Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Gestione Cassa Pensioni Sanitari
6	Gestione I.N.A.D.E.L.
7	Gestione E.N.P.A.S.
8	Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
10	Gestione E.N.A.M.

Si precisa che nella compilazione del punto 19 (Gestione previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;

002 se trattasi di personale optante TFR;

003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel **punto 22 – Anno di riferimento** – indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi della sezione. Si ricorda che deve essere compilata una sezione per ciascun anno di riferimento e una sezione distinta nei casi di cui al precedente punto 4.

Nel **punto 23** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale imponibile pensionistico** – indicare l'imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell'eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS.

Nel **punto 24** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale contributi pensionistici** – indicare l'importo dei contributi pensionistici compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell'1%.

Nel **punto 25** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale imponibile TFS** – indicare l'imponibile relativo al TFS.

Nel **punto 26** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale contributi TFS** – indicare i contributi relativi al TFS.

Nel **punto 27** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale imponibile TFR** – indicare l'imponibile relativo al TFR.

Nel **punto 28** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale contributi TFR** – indicare i contributi relativi al TFR.

Nel **punto 29** (codice Gestione 9) – **Totale imponibile Cassa Credito** – indicare l'imponibile relativo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nel **punto 30** (codice Gestione 9) – **Totale contributi Cassa Credito** – indicare i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nel **punto 31** (codice Gestione 8 o 10) – **Totale imponibile ENPDEP/ENAM** – indicare l'imponibile relativo alla gestione ENPDEP o ENAM.

Nel **punto 32** (codice Gestione 8 o 10) – **Totale contributi ENPDEP/ENAM** – indicare i contributi relativi alla gestione ENPDEP o alla gestione ENAM.